



VERBALE

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2020

Soci presenti:

- De Filippi Guido
- Depalo Giovanni
- Erbisti Mila
- Frandolič Diego
- Fuso Giuseppe
- Grassi Roberto
- Lanza Giorgio
- Lanza Loredana
- Lanza Luca
- Legiša Vojka
- Pacco Ferruccio
- Sattolo Alice
- Stradi Rinaldo
- Valentina Degrassi
- Zazzara Tullio

Il Gruppo Speleologico Flondar si riunisce in assemblea straordinaria il 22 ottobre 2020 alle ore 18:00 in 2^a convocazione.

- Il Presidente del G.S.F. nella figura del sig. Stradi Rinaldo da lettura dell'ordine del giorno dell'assemblea
- Verifica del numero legale dei soci presenti.
- Nomina del Presidente dell'assemblea.
- Nomina del Segretario dell'assemblea.
- Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente del 28 agosto 2020.
- Lettura e approvazione del nuovo statuto sociale ai sensi del D.Lgs3 luglio 2017 n.17.

Si procede con la nomina del Presidente dell'assemblea nella figura del sig. Grassi Roberto, i soci presenti approvano all'unanimità.

Si procede con la nomina del Segretario dell'assemblea nella figura del sig. Frandolič Diego, i soci presenti approvano all'unanimità.

Si verifica il numero legale dei soci presenti e se sono in regola con le quote associative.



GRUPPO SPELEOLOGICO FLONDAR

Villaggio del Pescatore n. 44/A c.a.p. 34011 Duino-Aurisina (TRIESTE)
codice fiscale: 90089050323
cell. 3396908950 e-mail: flondar@libero.it



Pag 2 / 2

Il Presidente da lettura del verbale della riunione precedente del 28 agosto 2020, i soci approvano all'unanimità.

Il Presidente da lettura della bozza del nuovo statuto sociale ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n.17 che viene discusso articolo per articolo.

A fine lettura lo statuto viene approvato all'unanimità dall'assemblea.

L'assemblea termina alle ore 19:30.

Il Segretario

Diego Frandolich

Diego Frandolich

Il Presidente

Roberto Grassi

Roberto Grassi



AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO A MONFALCONE IL 30 OTT. 2020

AL N. 640 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.

LIQUIDATI Euro ESENTI

SR 82 DEC 17/17

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet

Gaia Floquet



GRUPPO SPELEOLOGICO FLONDAR

Villaggio del Pescatore n. 44/A c.a.p. 34011 Duino-Aurisina (TRIESTE)
codice fiscale: 90089050323
cell. 3396908950 e-mail: flondar@libero.it



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017

GRUPPO SPELEOLOGICO FLONDAR - APS STATUTO

Art.1 – DENOMINAZIONE

L'Associazione, già fondata come Associazione in data 29 luglio 2000, in seguito al D.Lgs. 117/2017 e alle relative norme del Codice civile in materia l'Ente del Terzo Settore, è re-denominata "GRUPPO SPELEOLOGICO FLONDAR – APS", abbreviata anche in "GSF – APS".

L'Associazione fissa la sede legale al Villaggio del Pescatore, nel Comune di Duino - Aurisina (TS). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.3 – STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del D.Lgs.117/2017, delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art.4 – FINALITA' E ATTIVITA'

Il GSF – APS è una associazione speleologica, operante principalmente nel Friuli Venezia Giulia; essa è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Esso esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi. Ha lo scopo di promuovere, sviluppare e coordinare la scoperta di cavità naturali e l'approfondimento della conoscenza del Carso triestino con riguardo al patrimonio storico-archeologico e ambientale, e contribuire alla formazione psicofisica, sociale e culturale dei propri soci, familiari e/o simpatizzanti, riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma1:

- a) punto D: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) punto E: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281));
- c) punto F: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) punto H: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) punto I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) punto Z: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.5 – SOCI

L'Associazione potrà essere composta da un numero illimitato d'associati, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.



GRUPPO SPELEOLOGICO FLONDAR
Villaggio del Pescatore n. 44/A c.a.p. 34011 Duino-Aurisina (TRIESTE)
codice fiscale: 90089050323
cell. 3396908950 e-mail: flondar@libero.it



Le domande d'ammissione dei soci dovranno essere indirizzate al Presidente e il Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento delle stesse. Sull'ammissibilità delle domande di iscrizione di nuovi Soci, così come per l'espulsione dei Soci membri, è competente l'Assemblea dei Soci; l'Assemblea dei Soci comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentela. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

Gli associati dell'associazione hanno pari diritti e doveri; hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno inoltre il dovere di versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art.6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea; se esso contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata, per maggioranza semplice, dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art.7 – VOLONTARI E VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.8 – ASSICURAZIONE

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.9 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art.10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea degli associati
- b) Organo di amministrazione
- c) Presidente

Art.11 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante affissione di avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e ogni mezzo idoneo alla consegna almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.



GRUPPO SPELEOLOGICO FLONDAR

Villaggio del Pescatore n. 44/A c.a.p. 34011 Duino-Aurisina (TRIESTE)
codice fiscale: 90089050323
cell. 3396908950 e-mail: flondar@libero.it



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea inoltre:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È previsto l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota in accordo con l'art. 24, comma 4 del D.L. n. 117/2017.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata dei 2/3 dei votanti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

Art.12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da almeno 3 componenti, determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti: il Presidente, il vice Presidente, il Segretario/Tesoriere ed eventuali Consiglieri.

Esso rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo o qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

In questi casi l'ordinaria amministrazione fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) amministrare l'Associazione;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;



- e) disciplinare l'ammissione degli associati;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari e conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- h) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- i) stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
- j) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.13 – PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.14 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art.15 – RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, eventuali beni mobili ed immobili ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.16 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.17 – ORGANI DI CONTROLLO

Al superamento dei limiti previsti dall'Art.30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, l'Assemblea procederà alla nomina degli Organi di Controllo imposti dalla normativa vigente. L'Organo di Controllo, anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'Art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituiti dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, anche tra non Soci. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. I componenti dell'Organo di

patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.19 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i 3/4 dei voti favorevoli dei Soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 6 di questo Statuto. Non è ammesso il voto per delega. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.20 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

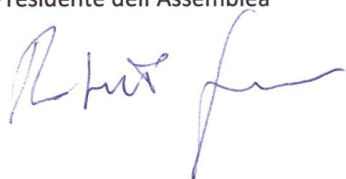
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art.21 – DISPOSIZIONI FINALI

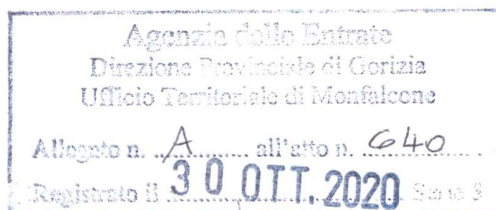
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Variato e approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del
GRUPPO SPELEOLOGICO FLONDAR in data 22 ottobre 2020

Grassi Roberto
Presidente dell'Assemblea



Frandolic Diego
Segretario dell'Assemblea



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet